

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 10 luglio 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benvenuto, Berlusconi, Berselli, Bianchi Giovanni, Biondi, Bocchino, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cammarata, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, Delfino, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Loiero, Maggi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Minniti, Molgora, Naro, Pacini, Palumbo, Pescante, Possa, Prestigiacomo, Ranieri, Ricciotti, Ruggeri, Santelli, Santori, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zanettin.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benvenuto, Berlusconi, Berselli, Bianchi Giovanni, Biondi, Bocchino, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cammarata, Castagnetti, Cicu, Contento, Cristaldi, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Loiero, Maggi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Minniti, Molgora, Naro, Pacini, Pescante, Possa, Prestigiacomo, Ranieri, Ricciotti, Ruggeri, Santelli, Santori, Scarpa Bonazza

Buora, Selva, Sospiri, Spini, Stefani, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zanettin.

Annunzio di proposte di legge.

In data 9 luglio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DEIANA: « Interpretazione autentica dell'articolo 89 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, in materia di modificazione del nome o del cognome » (2990);

GARAGNANI: « Disposizioni per l'insegnamento della storia nelle scuole di ogni ordine e grado » (2991);

TITTI DE SIMONE: « Riduzione dell'aliquota IVA al 4 per cento sui prodotti di interesse culturale » (2992);

JANNONE: « Norme in materia di concessione di beni demaniali compresi in aree con accertata vocazione turistica per finalità ricettive e turistico-ricreative » (2993);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE OLIVIERI: « Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale » (2994);

FIORONI: « Disposizioni in materia di pubblicità e televendite nei programmi televisivi per bambini » (2995);

PATARINO: « Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei rispettivi consigli, nonché di nomina dei consiglieri comunali e provinciali ad assessore » (2996);

PECORARO SCANIO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professore Marco Biagi » (2997);

MORONI: « Norme per la prevenzione e la cura delle malattie mentali » (2998);

MOLINARI e LETTIERI: « Determinazione dell'aliquota IVA applicabile alle forniture di gas metano per uso domestico » (2999).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 9 luglio 2002 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

« Disposizioni per l'università e l'alta formazione artistica e musicale » (2988);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, ministro degli affari esteri e dal ministro della difesa:

« Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, con Annesso A, fatto a Roma il 23 marzo 1998 » (2989).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MAURANDI ed altri: « Modifiche all'articolo 138 della Costituzione, concernenti la procedura di revisione degli Statuti speciali delle regioni autonome » (2909) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

II Commissione (Giustizia):

CAMINITI ed altri: « Disposizioni in materia di tutela dei cittadini dai reati di abuso della credulità popolare e di convenzione di incapace » (2433) *Parere delle Commissioni I, VII e IX.*

VII Commissione (Cultura):

BATTAGLIA e GIACCO: « Equiparazione di titoli di studio ai fini del collocamento dei lavoratori disabili » (2790) *Parere delle Commissioni I, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 27 giugno 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione in Assemblea Antonio LEONE ed altri n. 6/00020, accolta dal Governo e approvata nella seduta dell'Assemblea del 4 giugno 2002, concernente l'emergenza idrica nel Mezzogiorno.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competente per materia.

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri.

Il Ministero degli affari esteri, con lettera in data 8 luglio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 giugno 2002.

Questa documentazione sarà trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 9 luglio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito agli effetti distorsivi della concorrenza insiti nell'articolo 14, comma 1 e 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante « Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale

dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni a veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 3 luglio 2002, pagina 2, seconda colonna, tredicesima riga, la proposta di legge n. 2942 è presentata dai deputati DEGENNARO e VOLONTÈ, e non dai deputati VOLONTÈ e DEGENNARO, come stampato.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 2002, N. 122, RECANTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI PROROGHE IN MATERIA DI SFRAATTI, DI EDILIZIA E DI ESPROPRIAZIONE (2893)

(A.C. 2893 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, recante disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, da ultimo disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, è prorogata fino al 30 giugno 2003.

2. Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che contesti la sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione procede con le modalità di cui all'articolo 11, commi quinto e sesto del decreto-legge 23 gennaio 1982,

n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, disponendo o meno la prosecuzione dell'esecuzione con provvedimento da emanarsi nel termine di giorni otto dalla data di presentazione del ricorso. Avverso il decreto è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione collegiale con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile.

ART. 2.

1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, è prorogato al 1° gennaio 2003.

ART. 3.

1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, è prorogato al 1° gennaio 2003.

ART. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 2893 – Sezione 2)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per i conduttori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

1. 1. Pistone, Benvenuto, Maura Cossutta, Reduzzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Devono considerarsi a disposizione dei comuni, ai sensi della legge 8 febbraio 2001, n. 21, gli alloggi degli enti non ancora locati ancorché oggetto di operazioni di cartolarizzazione degli immobili.

1. 2. Lucidi, Sandri, Leoni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: giorni otto con le seguenti: giorni venti.

1. 3. Pistone, Benvenuto, Maura Cossutta, Reduzzi.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel termine di giorni dieci dalla notifica del ricorso di cui al presente comma il conduttore può presentare controdeduzioni e depositare documenti.

1. 4. Pistone, Benvenuto, Maura Cossutta, Reduzzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. In riferimento ai requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione, per reddito sufficiente si intende un reddito massimo di 13.000 euro annui.

1. 5. Catanoso, Fragalà, Lo Presti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

ART. 1-bis. – 1. Il comma 4 dell'articolo della legge 9 dicembre 1998, n. 431, va interpretato nel senso che per ogni provvedimento di rilascio per finita locazione emesso dopo la data del 30 dicembre 1998, qualunque sia il regime normativo del contratto e la data di stipula, anche se successiva alla data del 30 dicembre 1998, è possibile richiedere la fissazione del giorno di esecuzione.

ART. 1-ter. – 1. Sino alla data del 30 giugno 2003 per i proprietari che stipulino o rinnovino un contratto di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, con conduttore sottoposto a sfratto esecutivo e in possesso dei requisiti per la sospensione di cui all'articolo 1, il corrispettivo annuo derivante dalla locazione non concorre alla formazione del reddito imponibile per l'intera durata contrattuale.

ART. 1-quater. – 1. Per favorire la stipula o la rinnovazione dei contratti in relazione alla previsione dell'articolo 1-ter ovvero di contratti con l'ente locale in qualità di conduttore, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 431 del 1998, i comuni provvedono entro la data del 30 settembre 2002 a convocare le organizzazioni dei conduttori e della proprietà maggiormente rappresentative, i rappresentanti degli enti e delle associazioni territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), comunque denominate, per definire anche con riferimento all'articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e al decreto ministeriale del 5 marzo 1999 specifici accordi locali integrativi per l'emergenza abitativa finalizzati a fornire soluzioni abitative ai cittadini soggetti a sfratto. A tal fine e per

consentire alle parti la regolarizzazione dei rapporti di locazione in essere, i comuni provvedono alla costituzione di commissioni di conciliazione stragiudiziale composte dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini e della proprietà maggiormente rappresentative.

ART. 1-*quinquies*. — 1. All'articolo 10, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo la parola « funzioni » sono inserite le seguenti: « ivi comprese le ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 del codice di procedura civile ».

1. 01. Pistone, Benvenuto, Maura Cosutta.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 2003 con le seguenti: 30 giugno 2003.

2. 1. Sandri, Zunino, Reduzzi.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 2003 con le seguenti: 30 giugno 2003.

3. 1. Sandri, Zunino, Reduzzi.

(Approvato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*. (*Differimento dei termini per i finanziamenti previsti dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482*). — 1. Limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2002, i termini previsti dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernenti la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dagli

articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono differiti al 10 agosto 2002.

3. 01. Governo.

(A.C. 2893 — Sezione 3)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Devono considerarsi a disposizione dei comuni, ai sensi della legge 8 febbraio 2001, n. 21, gli alloggi degli enti non ancora locati ancorché oggetto di operazioni di cartolarizzazione degli immobili.

1. 2. Lucidi, Sandri, Leoni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

ART. 1-*bis*. — 1. Il comma 4 dell'articolo della legge 9 dicembre 1998, n. 431, va interpretato nel senso che per ogni provvedimento di rilascio per finita locazione emesso dopo la data del 30 dicembre 1998, qualunque sia il regime normativo del contratto e la data di stipula, anche se successiva alla data del 30 dicembre 1998, è possibile richiedere la fissazione del giorno di esecuzione.

ART. 1-*ter*. — 1. Sino alla data del 30 giugno 2003 per i proprietari che stipulino o rinnovino un contratto di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, con conduttore sottoposto a sfratto esecutivo e in possesso dei requisiti per la sospensione di cui all'articolo 1, il corrispettivo annuo derivante dalla locazione non concorre alla formazione del reddito imponibile per l'intera durata contrattuale.

ART. 1-*quater*. — 1. Per favorire la stipula o la rinnovazione dei contratti in relazione alla previsione dell'articolo 1-*ter*

ovvero di contratti con l'ente locale in qualità di conduttore, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 431 del 1998, i comuni provvedono entro la data del 30 settembre 2002 a convocare le organizzazioni dei conduttori e della proprietà maggiormente rappresentative, i rappresentanti degli enti e delle associazioni territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), comunque denominate, per definire anche con riferimento all'articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e al decreto ministeriale del 5 marzo 1999 specifici accordi locali integrativi per l'emergenza abitativa finalizzati a fornire soluzioni abitative ai cittadini soggetti a sfratto. A tal fine e per consentire alle parti la regolarizzazione dei rapporti di locazione in essere, i comuni provvedono alla costituzione di commissioni di conciliazione stragiudiziale composte dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini e della proprietà maggiormente rappresentative.

ART. 1-*quinqüies*. — 1. All'articolo 10, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo la parola « funzioni » sono inserite le seguenti: « ivi comprese le ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 del codice di procedura civile ».

1. 01. Pistone, Benvenuto, Maura Cosutta.

(Limitatamente agli articoli 1-ter, 1-quater e 1-*quinqüies*).

(A.C. 2893 – Sezione 4)

PARERE DELLA I COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti presentati nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2893 – Sezione 5)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.2 Lucidi e sull'articolo aggiuntivo 1.01 Pistone, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2893 – Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 2893;

premesso che:

gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, prorogano al 1° gennaio 2003 l'entrata in vigore, rispettivamente, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia e del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;

il testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione prevede, all'articolo 2, che l'espropriazione dei beni immobili o dei diritti relativi ad immobili possa essere disposta nei soli casi « previsti dalla legge e dai regolamenti », con ciò estendendo arbitrariamente anche a fonti normative secondarie la facoltà di individuare le situazioni di esproprio dei diritti anzidetti;

il testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione stabilisce inoltre, all'articolo 9, che i vincoli preordinati all'esproprio possano essere « motivatamente » reiterati, ampliando quindi tale ipotesi ad una moltitudine di casi prima non consentiti, poiché la normativa *ante* testo unico prevedeva la reiterazione del vincolo solo per i casi di forza maggiore;

il testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione, prevede ancora, all'articolo 39, che di fronte alla reiterazione dei vincoli in questione l'indennità debba essere commisurata al danno « effettivamente prodotto », utilizzando una formulazione che potrebbe condurre a considerare la « effettività » quale sinonimo di « attualità », con tutte le conseguenze del caso e, comunque, con tutte le complicazioni dovute alla necessità di fare accertare in concreto il danno dall'autorità giudiziaria;

il testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione ha, poi, codificato l'istituto della accessione invertita, attribuendo il potere di far divenire legittima l'acquisizione del bene e, addirittura, quello di determinare la misura del risarcimento, alla stessa autorità che ha illegittimamente operato;

inoltre, il testo unico in materia di edilizia deve, dal canto suo, essere necessariamente coordinato con la legge 21 dicembre 2001, n. 443, già da qualche mese in vigore, posto che le disposizioni del testo unico risultano in qualche caso in contrasto con quelle previste dalla citata legge n. 443 del 2001; un caso emblematico di tale ultima circostanza è quello costituito dalla nuova denuncia di inizio di

attività (cosiddetta super-DIA), che semplifica ed accorpa una serie di adempimenti per gli interventi edilizi minori, le ristrutturazioni e le nuove costruzioni, mediante una disciplina del tutto scoordinata (e anzi contrastante) con quella di cui al citato testo unico;

l'articolo 1, comma 14, della citata legge n. 443 del 2001 prevede che il Governo modifichi il testo unico in materia edilizia e, a sua volta, l'articolo 5, comma 4, del disegno di legge C. 2032-B, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, prevede analoga facoltà con il testo unico in materia di espropriazioni;

tali modifiche dovranno essere apportate entro il 31 dicembre 2002,

impegna il Governo

a tener conto, nella definizione delle modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia ed al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, dell'esigenza di introdurre le necessarie variazioni in linea con quanto considerato in premessa e sulla base delle predette considerazioni.

9/2893/1. Foti.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 2983, di conversione del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, recante disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione;

premessi che:

in questi anni Stato, regioni e comuni hanno concordato sulla necessità di avviare una riforma delle politiche sociali della casa ed una conseguente innovazione delle funzioni, delle norme e degli strumenti che ne hanno consentito l'esercizio;

le innovazioni avviate hanno consentito a Stato, regioni e comuni di orga-

nizzarsi per avviare le prime sperimentazioni e verificare i punti forti e i punti deboli del nuovo impianto;

la legge n. 431 del 1998, con l'istituzione del Fondo sociale per l'affitto per i meno abbienti e la negoziazione tra le parti, per favorire la disponibilità sul mercato immobiliare di alloggi in locazione a costi concordati, resta un punto di riferimento essenziale;

la pratica dei decreti di proroga degli sfratti a favore di alcune categorie sociali può essere superata nel quadro delle nuove politiche sociali della casa,

impegna il Governo

a definire in accordo con regioni e comuni il completamento del percorso della riforma avviata, compresa la nuova organizzazione delle funzioni prevista dal nuovo titolo V della Costituzione, nonché le fonti finanziarie di sostegno, anche transitorie, per consentire alle regioni l'assunzione piena della titolarità della materia;

a prevedere nell'ambito della manovra di finanza pubblica per il 2003, sul capitolo del fondo nazionale per l'affitto, un congruo finanziamento (dell'ordine di 100 milioni di euro) da riservare:

a) ai comuni per una uscita governata e controllata dal provvedimento di proroga degli sfratti previsto per il giugno 2003, per le categorie di inquilini previste dal decreto;

b) alle città metropolitane, in quanto va riconosciuto che in queste aree si concentra il punto più alto di criticità, come contributo straordinario da erogare alle famiglie a basso reddito.

9/2893/2. Sandri, Verro, Reduzzi, Foti, Zunino.

La Camera,

premesso che:

allo stato attuale la situazione abitativa romana, come quella di tanti altri

comuni italiani, è pressoché drammatica e ha rischiato di divenire ingovernabile prima del 20 giugno quando, infine, è stato approvato il decreto-legge che proroga al 30 giugno 2003 la sospensione dei provvedimenti di sfratto esecutivo;

se non vogliamo che il prossimo anno la storia si ripeta, vanno adottate urgenti misure d'intervento che siano risolutive perlomeno nei confronti della punta dell'*iceberg* dell'emergenza;

le misure finora adottate a Roma, il bando di assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica (comune e IACP), il bando speciale per i *residence*, il cosiddetto buono casa di sostegno all'affitto stanno dando buoni risultati ma non sufficienti rispetto alla vastità del problema emergenziale;

è evidente che la crisi degli alloggi a Roma riguarda essenzialmente la locazione il cui mercato è assolutamente fitizio ed i costi, centro o periferia, sono il massimo sopportabile da una famiglia con un reddito medio;

se rispetto ad una gestione poco trasparente della locazione, a meri fini speculativi, il blocco dell'affitto delle case degli enti previdenziali pubblici è giustificato, non lo è da un punto di vista sociale;

infatti, sommando gli alloggi sfitti degli enti quali l'Inpdai, l'Inpdap, l'Inail, eccetera, si possono calcolare 2.230 alloggi (1.345 solo dell'Inpdap) che vengono sottratti al mercato abitativo;

tanti alloggi liberi a fronte della drammaticità degli sfratti dà luogo, da parte della gente esasperata, inevitabilmente, ad episodi di violenza inaudita, come è accaduto a Milano e poi a Roma;

in una manovra di cinquantamila miliardi, prevista dal decreto sulla cartolarizzazione, il preteso mancato guadagno che deriverebbe dalla locazione degli appartamenti non supererebbe i 72 miliardi;

inoltre, agli enti andrebbe il beneficio economico dovuto alla locazione, ma soprattutto si eviterebbe il degrado di cui sono oggetto gli appartamenti sfitti;

impegna il Governo

ad intervenire affinché venga tolto il blocco all'affitto degli appartamenti liberi degli enti previdenziali pubblici per assegnarli agli sfrattati e a coloro che, a basso reddito, non possono accedere al mercato privato utilizzando le graduatorie dei bandi comunali.

9/2893/3. Lucidi, Leoni.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, recante disposizioni in materia di sfratti, di edilizia e di espropri;

considerato che le continue proroghe dei termini di sospensione delle procedure esecutive di sfratto ledono il diritto dei proprietari immobiliari di rientrare nel possesso del proprio immobile alla scadenza del contratto di locazione, scaricando sui privati cittadini le insufficienze dello Stato nelle politiche abitative;

considerato che l'emanazione di provvedimenti particolari in materia di proroga dell'esecuzione degli sfratti, a favore di alcune categorie di inquilini socialmente deboli come quelle che hanno a carico persone ultrasessantacinquenni o handicappati gravi, rischiano di danneggiare proprio le categorie che si intendono tutelare, precludendo a loro la possibilità di trovare un altro alloggio sul libero mercato;

impegna il Governo

ad evitare in futuro ulteriori proroghe degli sfratti.

9/2893/4. Guido Dussin, Parolo, Guido Rossi.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, recante disposizioni in materia di sfratti, di edilizia e di espropri;

considerato che l'articolo 8, comma 4, della legge n. 431 del 1998, recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, prevede l'aggiornamento da parte del CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con i Ministri dell'interno e della giustizia, dell'elenco dei comuni definiti ad alta tensione abitativa, anche articolando e ampliando i criteri previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 708 del 1986, convertito dalla legge n. 899 del 1986;

preso atto che tale aggiornamento incide sia sul numero dei locatori beneficiari delle agevolazioni fiscali previste dal comma 1 del medesimo articolo 8 della legge n. 431, sia sulla percentuale della riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti di locazione stipulati o rinnovati secondo gli accordi nazionali o locali, ai sensi del succitato comma 4;

preso atto altresì che il comma 10 dell'articolo 11 della legge n. 431 prevede la copertura, per l'anno 2003, delle ulteriori minori entrate derivanti dall'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8, pari a lire 67,5 miliardi, a carico del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

tenuto conto che l'eccessivo ampliamento del numero dei comuni considerati ad alta tensione abitativa potrebbe mettere in crisi l'intero sistema delle agevolazioni finanziarie stabilito dalla legge n. 431 del 1998;

considerato che il 12 febbraio 2002, il CIPE ha deliberato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

nuovi criteri generali affinché le regioni rivedano l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa del proprio territorio;

considerato altresì che tali criteri lasciano invariato il massimale di popolazione di ciascuna regione sottoposta a tensione abitativa, pari a quanto previsto dal precedente elenco, e ciò limita eccessivamente l'azione delle regioni nell'inserire nuovi comuni nell'elenco;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento e, in particolare, la Commissione parlamentare competente, sull'aggiornamento dell'elenco dei comuni definiti ad alta tensione abitativa, affinché possano emergere nuove situazioni critiche sul territorio nazionale ed il

Parlamento medesimo possa adottare idonee misure legislative, se ritenute necessarie.

9/2893/5. Parolo, Guido Dussin, Guido Rossi.

La Camera,

esaminato il provvedimento recante proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione,

impegna il Governo

ad adottare un programma pluriennale per il sostegno all'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie.

9/2893/6. Di Teodoro.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA (GIÀ ARTICOLI 21 E 22 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2122 — STRALCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO, COMUNICATO ALL'ASSEMBLEA IL 14 GENNAIO 2002) (2122-TER/AR)

(A.C. 2122-ter/AR — Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo 2.

(A.C. 2122-ter/AR — Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, comma 1, all'alinea dopo le parole: « la revisione » siano aggiunte le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo 1.

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo 2 non compresi nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2122-ter/AR — Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste).

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, uno o più decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi, oltre che, in quanto compatibili, alle finalità e ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 7, comma 3, e all'articolo 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57:

a) prevedere l'istituzione di un sistema di concertazione permanente fra Stato, regioni e province autonome riguardante la preparazione dell'attività dei Ministri partecipanti ai consigli dell'Unione europea concernenti le materie di competenza concorrente con le regioni e, per quanto occorra, le materie di competenza esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverrà fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni specifico Consiglio dell'Unione europea ed i presidenti di giunta regionale o componenti di giunta regionale allo scopo delegati;

b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera *a)* abbia per oggetto anche l'esame di progetti regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza, prevedendo a tal fine un apposito procedimento di notifica al Ministero competente. Il Governo, qualora ritenga conforme alle norme nazionali in materia di concorrenza il progetto notificato, libera le regioni da ogni ulteriore onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento di approvazione presso gli organismi comunitari;

c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera *a)* si applichi anche in relazione a progetti rilevanti ai fini dell'esercizio di competenze esclusive dello Stato e delle regioni o concorrenti, con previsione di uno specifico procedimento per la prevenzione di controversie;

d) disciplinare la concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera agroalimentare, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

e) favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori dell'agricoltura, della

pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;

f) rivedere la normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate alle peculiarità dei settori di cui al comma 1, nonché di favorirne il miglioramento dell'organizzazione economica e della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;

g) coordinare ed armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della continuità della corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare principi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle imposte, nonché di una disciplina tributaria che agevoli la costituzione di adeguate unità produttive, favorendone l'accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario e delle unità aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle aziende dei produttori agricoli;

h) semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e

nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;

i) coordinare ed armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i principi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie;

l) favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca, al fine di sostenerne la competitività e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonché favorire il superamento da parte delle imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari;

m) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura;

n) rivedere la normativa per il supporto dello sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo, anche per incentivare l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

o) ridefinire gli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di procedure di tracciabilità, differenziate per filiera, anche attraverso la modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con il citato regolamento (CE) n. 178/2002, e prevedendo adeguati sostegni alla loro diffusione;

p) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi agroalimentari al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;

q) individuare le norme generali regolatrici della materia per semplificare e accorpate le procedure amministrative relative all'immissione in commercio, alla vendita e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

r) agevolare la costituzione ed il funzionamento di efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate, anche in riferimento ai criteri di rappresentanza degli imprenditori agricoli associati, attraverso la modifica dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001, al fine di prevedere l'istituzione di un sistema flessibile e tale da consentire un'efficace concentrazione dell'offerta della produzione agricola, per garantire il corretto funzionamento delle regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva sul mercato, anche modificando il termine previsto dall'articolo 26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 228 del 2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresì, la vendita del prodotto in nome e per conto dei soci;

s) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo ed organizzazione delle attività di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualità e ai prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica, in modo da assicurare, in raccordo con le regioni, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire l'internazionalizzazione di tali prodotti;

t) favorire la promozione, lo sviluppo e l'ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dagli imprenditori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;

u) ridefinire il sistema della programmazione negoziata nei settori di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed i relativi modelli organizza-

tivi, anche al fine di favorire la partecipazione delle regioni sulla base di principi di sussidiarietà e garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli, in conformità a quanto previsto dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 228 del 2001;

v) rivedere la normativa nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in coordinamento con le disposizioni di attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, adottate ai sensi dell'articolo 27 della legge 1° marzo 2002, n. 39, e in applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, come modificato dai regolamenti (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, relativi al prelievo supplementare;

z) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al fine di armonizzarla con le nuove normative sull'organizzazione dell'amministrazione statale e sul trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca e di acquacoltura;

aa) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di razionalizzare la disciplina ed il sistema dei controlli sull'attività di pesca marittima;

bb) riformare il Fondo di solidarietà nazionale della pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine di garantire l'efficacia degli interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamità naturali o da avversità meteomarine;

cc) definire organicamente l'imprenditore ittico e le attività di pesca e di acquacoltura, nonché le attività connesse a quelle di pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001;

dd) ridurre, anche utilizzando le notizie scritte nel registro delle imprese e nel REA, gli obblighi e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ai rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione, anche attraverso la modifica del-

l'articolo 5 e dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2001, nonché degli articoli 123, 164, da 169 a 179, e 323 del codice della navigazione, nel rispetto degli *standard* di sicurezza prescritti dalla normativa vigente;

ee) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nel settore della pesca, anche attraverso la modifica dell'articolo 318 del codice della navigazione;

ff) realizzare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;

gg) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 228 del 2001, gli enti e le associazioni alle società;

hh) definire e regolamentare l'attività agromeccanica, quando esercitata da terzi con mezzi meccanici, per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, la sistemazione, la manutenzione su fondi agroforestali nonché le operazioni successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio dei prodotti;

ii) dettare i principi fondamentali per la riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in materia di pesca ed acquacoltura, prevedendo il riordino e la trasformazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a tale fine;

ll) adeguare la normativa relativa all'abilitazione delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'articolo 408 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.